

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

### INTERROGAZIONI

53° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 7, 10
* BUCCIERO (AN) . . . . .	7
* VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	3, 7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	11

---

**N.B.:** *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

*Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,50.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni 3-01334 e n. 3-01352, presentate dal senatore Bucciero.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, a proposito dell'interrogazione n. 3-01334 devo preliminarmente osservare come, dalle note di risposta trasmesse dai Tribunali di Milano, Torino, Firenze, Sassari e Termini Imerese risulti che in tali uffici giudiziari non sono mai stati conferiti a notai incarichi tra quelli indicati nell'atto ispettivo. Il Tribunale di Bari, come sarà più avanti chiarito, invece, ha dichiarato di avere effettivamente nominato commissario liquidatore, nell'ambito di un concordato preventivo, un notaio – il professor dottor Giovanni Tatarano – ma di averlo fatto unicamente alla luce delle qualità di docente universitario ed esperto di diritto bancario del predetto, senza che il collegio prendesse quindi in considerazione la sua qualità di notaio.

Anche il Ministero delle attività produttive ha comunicato di non avere mai conferito a notai incarichi di commissario straordinario *ex lege* n. 95 del 1979 e decreto legislativo n. 270 del 1999, ovvero incarichi di commissario liquidatore *ex* articolo 7 della legge n. 273 del 2002.

Va, inoltre, segnalata la nota di risposta del Consiglio nazionale del notariato, ove si evidenzia che il conferimento di incarichi citati nell'interrogazione è di assoluta rarità anche nelle fattispecie di «liquidatore di beni» che può ricorrere in pratiche successorie o in occasione di depositi fiduciari di somme.

Delle altre fattispecie, invece, anche a detta del Consiglio nazionale del notariato, non sono documentabili precedenti. Il predetto consiglio ha, infine, precisato che, sotto l'aspetto giuridico, l'articolo 2 della legge notarile non sembra ostativo, nel caso in cui non si tratti di «impiego stipendiato o retribuito dallo Stato», tanto che lo stesso Consiglio, in passato, ha espresso un giudizio di compatibilità della qualità di notaio in esercizio con gli incarichi di commissario straordinario o commissario liquidatore.

Con riferimento alle considerazioni espresse dal Consiglio nazionale del notariato, questo Ministero evidenzia esclusivamente che la dottrina ha ritenuto che il principio dell'incompatibilità della professione di notaio con altre attività, in quanto limitativa della libertà individuale, ha carattere tassativo, per cui l'interpretazione non può che essere restrittiva. Si aggiunge, infine, che le violazioni da parte dei notai delle situazioni di incompatibilità, previste dall'articolo 2 della legge notarile, sono sanzionate ai sensi del regio decreto legge 14 luglio 1937 n. 1666. Va sottolineato

che, trattandosi di procedimenti disciplinari, gli stessi sono di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, su iniziativa del pubblico ministero, o del presidente del consiglio notarile.

Alla luce di quanto sopra sembra doversi escludere la competenza di questa Amministrazione in merito ad una materia riservata alla interpretazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Per quanto concerne, invece, l'interrogazione n. 3-01352, va osservato, in ordine alle presunte irregolarità poste in essere dal dottor Saverio Nanna – all'epoca dei fatti presidente della sezione fallimentare del tribunale di Bari – nella gestione della procedura concorsuale della SO.GE.CO S.p.A, nonché in ordine ai rapporti tra le figlie del dottor Nanna ed i professori Andrea Violante e Giovanni Tatarano, che presso la procura della Repubblica di Potenza (ufficio investigativo competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale), a seguito di esposti dell'ingegner Michele Tridente, sono stati iscritti due procedimenti penali: uno (n. 1580 del 1998) a carico del dottor Saverio Nanna, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio), e l'altro (n. 437 del 2002) a carico del dottor Nanna e dei professori Violante e Tatarano per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio).

Entrambi i procedimenti si sono conclusi con motivati provvedimenti di archiviazione del GIP (giudice per le indagini preliminari) di Potenza, su conforme richiesta del pubblico ministero.

Il procuratore della Repubblica di Potenza ha fatto pervenire, a questo proposito, una nota con cui ha trasmesso le richieste di archiviazione ed i conformi decreti del giudice per le indagini preliminari, anche a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione. Dalla lettura dei citati atti è agevole dedurre che quanto lamentato e oggetto di indagini penali non ha trovato riscontro alcuno. Infatti, lo stesso pubblico ministero, in sede di richiesta di archiviazione, in ordine alle presunte irregolarità nello svolgimento della procedura concorsuale della SO.GE.CO S.p.A, ha sottolineato, in primo luogo, come tutti i provvedimenti contestati sono stati adottati dal tribunale in composizione collegiale, con la conseguenza che i provvedimenti medesimi «devono presumersi sicuramente discussi e valutati da tutti i componenti il collegio»; ha evidenziato, altresì, che detti provvedimenti risultano adeguatamente motivati ed adottati, alcuni, sulla scorta di specifica consulenza, le cui conclusioni sono state fatte proprie dal tribunale, altri in piena conformità alle norme di legge.

Né è apparso sintomatico di violazione di legge o di un interesse specifico del dottor Nanna, nella qualità di presidente del collegio decidente, il fatto che in data 30 novembre 1992, circa un mese e mezzo dopo il provvedimento di rigetto dell'amministrazione controllata, il tribunale di Bari, in composizione parzialmente diversa ed alla presenza del dottor Nanna, abbia ammesso la SO.GE.CO S.p.A alla procedura di concordato preventivo «alle condizioni di cui alla proposta (atto datato 23.10.1992)», in quanto ciò prova, invece, che la decisione è stata moti-

vata e discussa dal collegio, sulla scorta di una proposta della società SO.GE.CO S.p.A, intervenuta successivamente al provvedimento di rigetto dell'amministrazione controllata. Ciò esclude non soltanto la sussistenza di palesi violazioni di legge, ma anche il dolo del delitto di abuso di ufficio ipotizzato.

Occorre, inoltre, osservare come la circostanza che il professor Andrea Violante facesse parte, unitamente a molti altri commissari, della commissione esaminatrice del concorso per esami a 300 posti di uditore giudiziario (decreto ministeriale 12 gennaio 1991), a cui ha partecipato la dottoressa Nanna, non rilevi sotto il profilo penale in quanto la nomina del professor Violante quale commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo riguardante la società SO.GE.CO. S.p.A è stata adottata dal tribunale in composizione collegiale in presenza di tutti i requisiti di legge, essendo il citato commissario persona di provata e chiara fama. Inoltre, alla data della nomina a commissario giudiziale il concorso per uditore giudiziario, per quanto concerneva la figlia del dottor Nanna, si era già concluso il 10 novembre 1992.

L'acconto di lire 50 milioni accordato al professor Violante sul compenso dovutogli è stato deliberato in data 6 dicembre 1993 dal tribunale di Bari in conformità alle norme di legge e su richiesta dello stesso professor Violante.

Analoghe considerazioni devono essere fatte per la liquidazione al professore Giovanni Tatarano dell'acconto di lire 50 milioni in data 24 ottobre 1994, a nulla rilevando la circostanza che il Tatarano fosse componente del consiglio di amministrazione della fondazione Caripuglia (ente, chiaramente, senza fini di lucro), essendo quest'ultima estranea alla gestione della banca Caripuglia S.p.A.

Gli acconti versati, peraltro, appaiono congrui in relazione alle disposizioni di legge ed anche con riferimento all'epoca della loro liquidazione (il professor Tatarano è stato nominato liquidatore in data 12 luglio 1993, con il provvedimento di omologazione del concordato e l'acconto è stato liquidato in data 24 ottobre 1994, su richiesta del 13 ottobre 1994, contenente le indicazioni delle attività svolte; il professor Violante è stato nominato commissario giudiziale con provvedimento di ammissione al concordato preventivo del 30 novembre 1992 e l'acconto sul compenso gli è stato liquidato a distanza di oltre un anno per l'opera prestata fino alla omologazione, a norma dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 570 del 1992).

Né può sorprendere che l'entità del compenso risulti particolarmente consistente, ove si consideri l'ammontare dell'attivo e del passivo dell'inventario, dell'ordine di decine di miliardi di vecchie lire.

Quanto alla denunciata illegittimità del provvedimento emesso dal tribunale di Bari il 26 febbraio 1996, con cui veniva imposto alla SO.GE.CO. S.p.A l'ulteriore deposito cauzionale di lire 200 milioni, e del conseguente decreto del giudice delegato del 16 marzo 1998, si osserva che detto provvedimento, revocato dal tribunale in diversa composizione in data 14 luglio 1998, in quanto «è previsto per legge solo l'origi-

nario deposito di somme, fissato con il decreto di dichiarazione di apertura della procedura di concordato e non la possibilità di stabilire successivi depositi», pur formalmente non rispondente a legge, trovava la sua sostanziale giustificazione nelle «maggiori e non inizialmente preventivabili spese di procedura», tanto che lo stesso ingegner Tridente veniva autorizzato a versare l'ulteriore deposito di lire 20 milioni, come da sua dichiarata disponibilità.

Appare evidente che, in tal caso, pur potendo sussistere l'elemento oggettivo del reato, non vi sono elementi che consentano di ritenere che il provvedimento in violazione di legge sia stato adottato, peraltro dal tribunale in composizione collegiale e in presenza di presupposti sostanziali giustificativi di un deposito cauzionale maggiore di quello imposto, al fine di recare danno all'ingegner Tridente o vantaggio patrimoniale ad altri.

Invero, l'incremento delle spese di procedura, di cui presumibilmente l'ingegner Tridente era consapevole, tanto da dichiararsi disponibile al versamento di altro deposito cauzionale, pur se di lire 20 milioni, si è verificato anche per le spese di consulenza tecnica e per la pubblicità, e non soltanto per gli acconti corrisposti ai commissari, consentiti *ex lege* in considerazione delle attività svolte. I dubbi sollevati sulla pratica notarile svolta dalla figlia del dottor Nanna, presso lo studio del professor Tatarano, ed, in particolare, sul premio attribuitole dal consiglio notarile di Bari, sono superati dalla circostanza in base alla quale detto premio non fu attribuito dal consiglio notarile, ma dalla famiglia del defunto notaio Fiandaca e fu vinto non dalla dottoressa Nanna, ma dal dottor Alfredo Mignozzi, mentre la dottoressa Nanna fu solo destinataria di un premio speciale (di importo economico minore) devolutole dalla famiglia del defunto notaio Fiandaca.

Si ribadisce, infine, che il professor dottor Giovanni Tatarano venne nominato commissario liquidatore nell'ambito del concordato preventivo SO.GE.CO. S.p.A, nella sentenza pronunciata il 12 luglio 1993 dalla sezione fallimentare del tribunale di Bari, in quanto docente universitario ed esperto di diritto bancario, senza che dal collegio fosse presa in considerazione la qualità di notaio del predetto docente, ritenuta evidentemente residuale. Tanto che lo stesso collegio, per l'alienazione dei beni immobili, dispose in sentenza la nomina di un notaio, per la cui indicazione incaricò il giudice delegato. Tale nomina avvenne, ad opera del giudice delegato, in data 25 novembre 1993, nella persona del dottor Francesco Capriulo, notaio in Bari.

Le argomentazioni sopra esposte inducono, in conclusione, a ritenere insussistente qualsiasi elemento che possa far ipotizzare, da parte del dottor Saverio Nanna, condotte preordinate a conseguire fini estranei a quelli di giustizia e, conseguentemente, ad escludere una eventuale azione disciplinare nei confronti del predetto magistrato. Diversamente, infatti, si andrebbe ad incidere sulla sfera delle decisioni che attengono unicamente all'attività giurisdizionale del tribunale di Bari.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Bucciero, volevo chiedere al signor Sottosegretario una precisazione su un punto della sua risposta. Vorrei quindi avere conferma del fatto che i tribunali di Milano, Torino, Firenze, Sassari e Termini Imerese abbiano negato di aver mai affidato a notai incarichi di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di commissario liquidatore, di commissario straordinario, nonché di liquidatore di beni.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato alla giustizia*. È così: questo è quanto gli uffici hanno accertato, signor Presidente, e che è stato, per così dire, riversato nella risposta che ho letto poc'anzi.

BUCCIERO (AN). La formula di rito per i colleghi senatori che replicano alle risposte del Ministero è di «soddisfatto», «non soddisfatto» o «parzialmente soddisfatto»: in questo caso nessuna delle tre espressioni può essere adeguata.

È infatti con amarezza che ho udito la risposta, ad iniziare da quella presa in giro costituita dalla parte in cui il Ministero – evidentemente – si adegua a ciò che a sua volta ha appreso dagli organi presso cui si è informato: tali organi sono – ovviamente – costituiti dalla magistratura. Quindi, ancora una volta denuncio che, nonostante il nostro impegno di parlamentari a tentare, attraverso le interrogazioni, di mettere al corrente il Ministero del fatto che, nell'amministrazione del Ministero della giustizia o di altri Dicasteri, vi sono delle pratiche a dir poco anomale, ci troviamo di fronte a risposte di questo genere. Questo nostro lavoro risulta frustrante perché non si utilizzano le interrogazioni per fare luce su questa «amministrazione», che sembra davvero distante dall'apparato apicale del Ministero, a iniziare dal Ministro, ovviamente. Questa risposta, quindi, non è altro che molto notarile e burocratica, perché burocratica è stata la risposta che è stata ricevuta da coloro ai quali il Ministero ha chiesto le informazioni.

Tanto per prendere in esame una parte della risposta, si dice che il Tribunale di Bari ha ritenuto di dover dare l'incarico al professor dottor Giovanni Tatarano quale docente universitario ed esperto di diritto bancario, senza che il collegio prendesse in considerazione la sua qualità di notaio; ebbene ciò assurge al livello di barzelletta: è uno schiaffo che ricevo e che non mi tengo. Sarebbe, infatti, come dire che il professor Tatarano avrebbe potuto essere un delinquente abituale e quindi utile per questa sua qualifica, ma poi non si sia tenuto in considerazione il fatto che era anche notaio. Piuttosto, sarebbe dovuto essere il contrario: il tribunale si sarebbe dovuto porre il problema se era quanto meno opportuno dare un incarico di questo tipo ad un notaio. Vedremo poi, dalla risposta data all'altra interrogazione presentata, perché questo incarico egli l'ha ricevuto. Certo è, poi, che nessuno ha avvertito l'opportunità di non conferire l'incarico in questione, procedendo in un modo che – come evidenziato – è rarissimo, nel senso che solo a Bari è avvenuto, perché abbiamo avuto conferma che, praticamente, nel resto d'Italia nessuno ha mai dato incarichi del genere:

lo stesso consiglio nazionale del notariato ha affermato che questi casi sono rarissimi; esso ha dovuto usare la parola rarissimi, perché nella storia del notariato casi di questo genere non si erano verificati ma ce n'era stato uno a Bari. La rarità è quindi pari all'unicità, vale a dire al caso di Bari.

Si risponde, inoltre, che nell'articolo 2 della legge notarile ci si riferisce ad incompatibilità con impiego retribuito dallo Stato. La dizione esatta è la seguente: «È incompatibile con qualunque impiego stipendiato retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni» (più, ovviamente, con altre professioni: avvocato, procuratore, commerciante, mediatore e altre). Mi chiedo se all'epoca – se non sbaglio la legge notarile risale al 1913 – si potesse anche comprendere nella voce «impiego stipendiato retribuito dallo Stato» tutti gli incarichi in genere e non un impiego dipendente. La dipendenza con uno stipendio mensile è altra cosa; l'impiego può anche essere *una tantum* ma in questo caso i soldi potevano essere potenzialmente pubblici, anche se attinti dalle casse del concordato, perché nel caso in cui questo non fosse stato capiente poi si sa che i soldi avrebbero dovuto essere pubblici. Questa risposta del Consiglio nazionale del notariato e del Ministero mi induce a raccomandare ai colleghi presenti, quando esamineremo il disegno di legge di riforma del procedimento disciplinare dei notai, di prevedere lo stesso trattamento che stiamo usando agli investigatori privati, stabilendo cioè che la professione del notaio è esclusiva, quindi incompatibile con qualsiasi altra, perché purtroppo, a quanto pare, interpretazioni corrette non ne sono state date, da qui la necessità di escludere rischi di interpretazioni creative (il senatore Bobbio mi comprende quando uso il termine «creativo»).

Anche la risposta alla seconda interrogazione mi lascia veramente amareggiato. Si dice che effettivamente, secondo il Ministero, non emergono rilievi sotto il profilo penale, come se bastassero i rilievi penali per verificare se vi siano invece profili di natura disciplinare. Quindi, poiché né da parte del collegio notarile, né da parte del pubblico ministero d'ufficio, è arrivato un impulso ad aprire un procedimento disciplinare, il Ministero risponde che non può fare alcunché. Il che significa che se da parte di un pubblico ministero si è verificata un'omissione il Ministero non può far nulla. Mi si dice poi che il Ministero si adegua alla risposta ottenuta dalla stessa magistratura che è stata investita di queste responsabilità e che non è il dottor Nanna – e quindi non è il rapporto che Nanna aveva con la figlia, la quale aveva fatto pratica presso questo notaio – a doverne rispondere perché il tribunale ha agito in composizione collegiale. Mi permetto allora di dire che il Ministero non ha voluto approfondire, come ho suggerito, attraverso un'ispezione ad ampio spettro. Ci si dimentica di dire che nell'ambito del processo penale che è stato avviato presso il tribunale di Potenza (allora la competenza a giudicare i magistrati di Bari era di questo tribunale), il presidente della sezione fallimentare, dottor Nanna, aveva, a seguito di specifica domanda, dichiarato che in effetti c'era «un po' di buriana» nella sezione fallimentare perché i componenti magistrati della stessa litigavano sulle pratiche da dividersi – era cioè la divisione delle pratiche a creare scompensi – e che i cosiddetti procedimenti



migliori, cioè i più grossi ed i più ricchi, se li accaparrava il presidente Nanna. Di questo è stato detto, tant'è vero che quegli stessi magistrati hanno dovuto ricorrere al presidente del tribunale per chiedergli di comporre questa lite fra consiglieri e di dividere i procedimenti e che il presidente del tribunale ha risposto di procedere con sorteggi. Questo risulta dagli atti di un procedimento penale. Quindi, rispondere che il presidente della sezione fallimentare, con la figlia notaio, avesse deciso nell'ambito di un organo collegiale, quasi a dire che non era sua la responsabilità, ma, ove ci fosse stata, di tutto il collegio, è piuttosto risibile.

Allo stesso modo è risibile la risposta che fa riferimento alla non contestualità della nomina a commissario giudiziario (30 novembre 1992). Nella risposta non lo si dice, ma il problema era il seguente: il professor Tatarano, notaio e commissario liquidatore; il professor avvocato Andrea Violante commissario giudiziario. L'uno - ma guardate le coincidenze - commissario nel concorso per uditore giudiziario al quale aveva partecipato una figlia, e l'altro presso il quale aveva fatto pratica l'altra figlia poi divenuta notaio. Mi si dice che alla data della nomina a commissario giudiziario, cioè il 30 novembre 1992, il concorso era già terminato essendo stato espletato il 10 novembre. In effetti, se sospetto bisogna avere su questa tempestività, se parola era stata data, questa è stata mantenuta solo venti giorni dopo, quando si conosceva l'esito del concorso.

Si dice poi, altra assurdità della risposta e aberrazione nei fatti, relativamente alla nomina di un commissario nella persona di un notaio che è componente del consiglio di amministrazione della fondazione Caripuglia, quando questo è l'istituto bancario maggiormente creditore nei confronti del concordato, che è stata proprio la Caripuglia ad aver chiuso i rubinetti, nonostante il patrimonio fosse di oltre 150 miliardi di lire e il debito fosse invece di pochi milioni di lire.

È ovvio che l'ingegnere Tridente era in un situazione di difficoltà. Non è possibile non chiedersi come mai il Ministero non ritenga di prestare la dovuta attenzione, ad esempio, al fatto che la richiesta di ricostituire il deposito cauzionale ingiunta all'ingegner Tridente dal tribunale fallimentare presieduto dal dottor Saverio Nanna sia stata revocata dal medesimo tribunale fallimentare con un altro giudice delegato una volta allontanato il dottor Saverio Nanna, essendo risibile al riguardo l'osservazione che l'iniziale provvedimento risulti sostanzialmente giustificato dal fatto che l'ingegner Tridente veniva autorizzato a versare l'ulteriore deposito di lire 20 milioni sulla base della sua dichiarata disponibilità. Quindi, non si tiene nemmeno conto del fatto che il secondo tribunale, con una - per così dire - composizione diversa, aveva rilevato l'illegittimità della richiesta dell'ulteriore deposito avanzata dal tribunale presieduto dal dottor Nanna: vale a dire che - ripeto - non si tiene conto del fatto che un tribunale, in diversa composizione, ha dichiarato illegittima la richiesta - che io considero estorsiva - del secondo deposito. Ma, a quanto pare, anche questa è acqua fresca per il Ministro.

Rilevo, però, con piacere che mi è stato risposto che «appare evidente che, in tale caso, pur potendo sussistere l'elemento oggettivo del reato»,

non era stato recato danno all'ingegnere Tridente, perché lo stesso ingegnere aveva detto che non disponeva di 200 milioni e dunque ne offriva 20, quelli che aveva: se questa non è estorsione, poco ci manca.

Mi fermo qui, signor Sottosegretario.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,23.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

le vigenti disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, nonché quelle che disciplinano la professione di notaio, escludono che tali soggetti possano svolgere la funzione di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di commissario liquidatore, di commissario straordinario, nonché di liquidatore dei beni;

appare evidente la ragione di tale divieto, oltre che la relativa opportunità, una volta che si abbiano presenti le specificità delle funzioni notarili;

si ha notizia, tuttavia, che tale divieto non risulta uniformemente osservato e che sussistono casi in cui proprio dei notai sono stati chiamati a svolgere le predette funzioni;

è interesse dell'interrogante conoscere la diffusione del fenomeno e, nei casi in cui lo stesso si manifesta, comprendere le eventuali buone ragioni di fatto che hanno indotto i magistrati (o le altre autorità deputate al conferimento degli incarichi) a dirigere in tal senso, oltre che i ritenuti argomenti di sostegno della relativa legittimità;

il detto interesse è collegato alla valutazione d'opportunità di eventuali interventi legislativi, di correzione ovvero di puntualizzazione della vigente normativa;

pare sufficiente, per non gravare di un cospicuo lavoro di indagine tanto l'Ufficio del Ministro quanto gli uffici delle amministrazioni chiamate a fornire elementi di risposta, che la risposta pervenga sulla base di un ristretto campione, tuttavia variegatamente rappresentativo delle diverse realtà giudiziarie;

la ristrettezza del campione ragionevolmente consentirà peraltro al Ministro di poter adempiere al proprio dovere di risposta alla presente interrogazione in quei ristretti termini di tempo che sono funzionali ad una sua effettiva utilità,

si chiede di sapere:

se da parte dei tribunali, ovvero delle sezioni fallimentari dei tribunali di Milano, di Torino, di Firenze, di Bari, di Sassari e di Termini Imerese, ovvero ancora da parte del Ministero delle attività produttive (per quanto di competenza di questo), risultino essere stati conferiti a notai, dal 1989 ad oggi, incarichi di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di commissario liquidatore, di commissario straordinario, nonché di liquidatore di beni;

quali siano le procedure concorsuali, in caso positivo, che sono state interessate da tali nomine e quali siano state le specifiche ragioni di fatto e di diritto (se evidenziate) che hanno originato tali provvedimenti. (3-01334)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che lo scrivente ha depositato in data 9 e 28 luglio 1999 rispettivamente le interrogazioni 4-15823 e 4-16064 che integralmente di seguito si trascrivono:

«(4-15823) BUCCIERO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che dagli organi di stampa si è appreso di un'indagine della procura della Repubblica di Potenza su presunti illeciti commessi dall'attuale Presidente del tribunale di Bari dottor Saverio Nanna nel periodo in cui lo stesso ricopriva l'incarico di presidente della sezione fallimenti;

che in particolare non molto tempo prima della nomina a presidente del tribunale, nel 1997, erano pervenuti esposti anonimi che segnalavano una serie di irregolarità nella assegnazione degli incarichi di curatore fallimentare ed in genere nella gestione delle procedure concorsuali;

che in particolare lo scrivente ha avuto notizia di un esposto-denuncia presentato dall'ingegner Michele Tridente, avente ad oggetto pretese irregolarità relative alle procedure concorsuali della So.ge.co. S.p.a. (società della quale il Tridente era amministratore e principale azionista);

che la So.ge.co. S.p.a. era una delle società dell'ingegner Michele Tridente, si occupava di costruzioni edili ed era proprietaria del Grand Hotel Ambasciatori sito in Bari alla via Omodeo oltre che di numerosi altri immobili tra i quali una villa in Casamassima adibita a centro culturale;

che nel 1988 la So.ge.co. stava realizzando un edificio per civile abitazione denominato Hermitage;

che sta di fatto che nel 1988 contestualmente tutte le banche, con in testa la Caripuglia s.p.a. che intrattenevano rapporti con il gruppo Tridente, chiesero l'immediato rientro degli affidamenti a breve termine dell'importo di pochi miliardi;

che, dopo aver imposto senza alcun esito al Tridente la cessione di tutto il patrimonio immobiliare delle società, stimato in lire 150.000.000.000 a fronte di una situazione debitoria complessiva di 24 miliardi circa, la Caripuglia presentò nel 1992 istanza di fallimento nei confronti della So.ge.co. s.p.a.;

che, atteso il rilevante valore degli immobili e la circostanza che la semplice vendita degli appartamenti in costruzione del complesso denominato Hermitage avrebbe consentito di sanare ogni debitoria, l'ingegner Tridente presentò domanda di ammissione al beneficio della amministrazione controllata per la So.ge.co. s.p.a.;

che il dottor Nanna assegnava a se stesso la procedura e, nel maggio del 1992, dopo aver nominato consulente tecnico il dottor Emanuele Veneziani, rigettava l'istanza ritenendo che non vi fossero i requisiti di meritevolezza richiesti dagli articoli 187 e 160 della legge fallimentare;

che fu consigliato all'ingegner Tridente, al fine di evitare il fallimento della So.ge.co. s.p.a., di presentare proposta di concordato preventivo con cessione di tutti i beni del patrimonio immobiliare della So.ge.co. s.p.a.;

che a tale consiglio l'ingegner Tridente oppose che i requisiti di meritevolezza richiesti dall'articolo 160 della legge fallimentare per l'ammissione al concordato preventivo erano identici rispetto a quelli richiesti per l'ammissione all'amministrazione controllata, tanto che lo stesso dottor Nanna nel provvedimento di rigetto dell'amministrazione controllata aveva tenuto a precisare che l'assenza di requisiti valeva per il concordato preventivo;

che tuttavia al Tridente fu detto di non preoccuparsi e di affrettarsi a presentare la domanda di concordato preventivo;

che infatti a distanza di poco più di due mesi e cioè nell'ottobre del 1992 il medesimo magistrato ha ritenuto sussistenti i requisiti per il concordato preventivo imponendo al Tridente così come richiesto dal ceto bancario (con la Caripuglia s.p.a. capofila) di cedere tutto il patrimonio immobiliare della So.ge.co. pari a lire 150.000.000.000 circa a fronte di una debitoria di lire 30.000.000.000 circa, poi lievitati a lire 43.000.000.000 per effetto di esorbitanti interessi;

che veniva nominato sempre dal dottor Nanna commissario giudiziale alla procedura il professor Andrea Violante;

che successivamente, omologato il concordato, l'incarico di commissario liquidatore venne affidato al notaio Giovanni Tatarano (caso singolare in quanto la legge notarile inibisce ai notai di assumere tali tipi di incarico, ove essi non si limitino alla mera attività liquidatoria), più volte componente della commissione per esami a notaio e soprattutto componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Caripuglia e cioè proprio della banca principale creditrice e capofila del ceto bancario;

che l'ingegner Tridente ha più volte denunciato presunte irregolarità e omissioni compiute dai preposti alla procedura in numerosi esposti e ad esempio:

il deposito per le spese di giustizia costituito dalla So.ge.co. s.p.a. al momento della ammissione alla procedura di concordato preventivo nella misura di lire 200.000.000 e deputato per legge a far fronte alle spese necessarie per le vendite degli immobili è stato assorbito da acconti sui compensi in ragione di lire 50.000.000 per ciascuno, elrgiti ai due commissari professore Andrea Violante e professor Tatarano, nonché da rilevanti spese per la pubblicità dei bandi di vendita;

i due commissari poi, proprio a causa della pretesa inesperienza in tale tipo di procedura, non sono riusciti in sette anni a vendere un solo cespite;

quasi esaurito il deposito iniziale di lire 200.000.000 il tribunale fallimentare presieduto sempre dal dottor Nanna nel 1996 con provvedimento abnorme ingiunse alla So.ge.co. di ricostruire il deposito cauzionale per ulteriori lire 200.000.000 pena il fallimento;

che tale provvedimento dopo la impugnativa di nullità da parte della So.ge.co. e del Tridente è stato revocato dal medesimo tribunale fallimentare con altro giudice delegato una volta allontanato il dottor Nanna perché promosso presidente del tribunale di Bari;

che tutti questi fatti, oltre ad una serie di innumerevoli irregolarità nella gestione della procedura, sono stati sempre denunciati e sottoscritti in numerosi esposti dall'ingegner Tridente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre immediata ispezione in ordine alla vicenda, soprattutto in considerazione della gravità dei fatti denunciati, che ledono il prestigio dell'ordine giudiziario ed anche per accertare quale seguito in sede penale abbiano avuto le gravi denunce dell'ingegner Tridente, risalenti al 1995».

(4-16064) BUCCIERO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che la procura della Repubblica di Potenza conduce – forse da parecchi mesi – un'indagine sul dottor Saverio Nanna (ora presidente del tribunale di Bari e all'epoca dei fatti presidente della sezione fallimenti del predetto Tribunale) in relazione a presunti reati di cui non è dato conoscere alcunchè;

che, in particolare, non è dato sapere se la procura indaghi anche sui criteri di assegnazione delle curatele, concordati e revocatorie o altre difese delle curatele stesse;

che tali criteri erano stati oggetto di esposti vari, l'esito dei quali l'interrogante ha chiesto di conoscere, in particolare con l'interrogazione 4-15823 del 9 luglio 1999;

in connessione e ad integrazione della predetta interrogazione ed anche al fine di conoscere se il Ministro intenda disporre l'invocata ispezione ordinando che l'indagine ispettiva non tralasci di accertare la liceità o meno di criteri adottati dal dottor Nanna nell'assegnazione degli incarichi giudiziari,

si chiede di sapere:

se l'avvocato professor Andrea Violante, nominato dal dottor Nanna commissario giudiziale del concordato So.ge.co., sia mai stato componente di commissione per il concorso per la nomina ad uditore giudiziario e se, in particolare, lo sia stato nel concorso al quale ha partecipato una figlia del dottor Saverio Nanna;

se il professor dottor Giovanni Tatarano, notaio, nominato dal dottor Nanna commissario liquidatore del concordato So.ge.co., abbia o meno ospitato presso il proprio studio notarile un'altra figlia del dottor Saverio Nanna, per uno o più anni, per la pratica notarile o per altre collaborazioni»;

premesso altresì che nessuna risposta è stata data alle predette interrogazioni, si chiede di sapere se il Ministro della giustizia intenda rispondere con urgenza ai quesiti posti, che sono tuttora attuali.

(3-01352)



